

# COMMENTO ALLO SCHEMA DI LINEE GUIDA IN CONSULTAZIONE

---

SCHEMA DI LINEE GUIDA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING  
SUI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

**Transparency International Italia è il capitolo nazionale di Transparency International, l'organizzazione non governativa, no profit, leader nel mondo per le sue attività di promozione della trasparenza e di prevenzione e contrasto alla corruzione.**

**[www.transparency.it](http://www.transparency.it)**

### **COMMENTO ALLO SCHEMA DI LINEE GUIDA IN CONSULTAZIONE**

Schema di linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione

Autori: Alessia Rizzo, Giorgio Frascini

Salvo dove diversamente indicato, questo lavoro è concesso sotto licenza CC BY-ND 4.0 - Citazione consentita.

Si prega di contattare Transparency International Italia [whistleblowing@transparency.it](mailto:whistleblowing@transparency.it) in merito alle richieste di derivati



# INDICE

---

<b>Introduzione</b>	<b>6</b>
<b>Riferimenti normativi</b>	<b>7</b>
<b>Normativa europea</b>	<b>7</b>
<b>Normativa nazionale</b>	<b>7</b>
<b>Linee guida A.N.AC. – canali esterni</b>	<b>7</b>
<b>Linee guida A.N.AC. – canali interni</b>	<b>7</b>

---

<b>Premessa</b>	<b>8</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pagg. 5-6)</b>	<b>8</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>8</b>

---

<b>Modalità di effettuazione della segnalazione   forma scritta</b>	<b>9</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 8)</b>	<b>9</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>9</b>

---

<b>Modalità di effettuazione della segnalazione   forma orale</b>	<b>10</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag.9)</b>	<b>10</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>10</b>

---

<b>Istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna   unicità o duplicità del canale</b>	<b>11</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag.12)</b>	<b>11</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>11</b>

---

<b>Istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna   il ruolo dell’odv</b>	<b>12</b>
---	-----------

<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 13)</b>	<b>12</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>12</b>
<hr/>	
<b>Istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna   gli ulteriori contenuti del modello</b>	<b>13</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 14)</b>	<b>13</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>13</b>
<hr/>	
<b>Istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna   comunicazione sui contenuti del modello</b>	<b>14</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 14)</b>	<b>14</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>14</b>
<hr/>	
<b>Effetti della mancata istituzione e adeguamento del modello</b>	<b>14</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 16)</b>	<b>14</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 16)</b>	<b>15</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>15</b>
<hr/>	
<b>Le indicazioni di a.n.ac.</b>	<b>15</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 16)</b>	<b>15</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>16</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 16)</b>	<b>16</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>16</b>
<hr/>	
<b>Poteri di vigilanza di A.N.AC.</b>	
<b>Nel caso di condivisione e esternalizzazione: gruppi di imprese con sedi in stati diversi</b>	<b>17</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 20-21)</b>	<b>17</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>17</b>

---

<b>I requisiti del gestore</b>	<b>18</b>
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 21)	18
<hr/>	
<b>La gestione del conflitto di interesse e dell'assenza, anche temporanea, del gestore</b>	<b>19</b>
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 23)	19
Commento transparency international italia	19
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 23)	19
Commento transparency international italia	19
<hr/>	
<b>Attività del gestore</b>	<b>20</b>
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 23-26)	20
Commento transparency international italia	20
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 23-26)	20
Commento transparency international italia	20
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 23-26)	21
Commento transparency international italia	21
<hr/>	
<b>Supporto al gestore delle segnalazioni</b>	<b>22</b>
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 26)	22
Commento transparency international italia	22
<hr/>	
<b>Segnalazione trasmessa a una pluralità di soggetti</b>	<b>22</b>
Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 27)	22
Commento transparency international italia	22

---

<b>Il ruolo degli enti del terzo settore rispetto al trattamento dei dati personali del segnalante o degli altri soggetti tutelati</b>	<b>23</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 34)</b>	<b>23</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>23</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 34)</b>	<b>24</b>
<b>La differenza tra ente del terzo settore e facilitatore</b>	<b>25</b>
<b>Testo in consultazione di A.N.AC.(pag. 35)</b>	<b>25</b>
<b>Commento transparency international italia</b>	<b>25</b>

# INTRODUZIONE

Il presente contributo intende offrire uno spunto di riflessione sullo schema di [Linee Guida elaborate dall'A.N.AC. sui canali interni di segnalazione](#).

Il 7 novembre 2024 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso note le già menzionate Linee Guida, intese come **completamento ed integrazione delle linee guida esistenti per i canali esterni di segnalazioni**, frutto della [delibera del 12 luglio 2023 n. 311](#), con la finalità di tracciare una struttura uniforme per la gestione delle segnalazioni per gli enti afferenti al settore pubblico ed al settore privato.

L'attività di sensibilizzazione in materia di *whistleblowing* ha indotto la stessa Autorità ad **offrire ai cittadini ed ai principali stakeholder la possibilità di effettuare osservazioni** entro il 9 dicembre 2024, attraverso la compilazione di un questionario. Le osservazioni inviate all'Autorità saranno oggetto di pubblicazione e di messa a disposizione della collettività.

Il commento elaborato di seguito, in parte inserito nel modulo di compilazione dell'A.N.AC. in fase di consultazione, si propone di **approfondire alcuni ambiti di interesse**, in particolare:

- la modalità di effettuazione della segnalazione, in forma scritta e in forma orale;
- l'istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna: l'unicità o duplicità del canale, il ruolo dell'ODV, gli ulteriori contenuti del modello, la comunicazione sui contenuti del modello;
- gli effetti della mancata istituzione e adeguamento del modello;
- le indicazioni di A.N.AC.;
- i poteri di vigilanza di A.N.AC.;
- i requisiti del gestore;
- la gestione del conflitto di interesse e dell'assenza, anche temporanea, del gestore;
- il supporto al gestore delle segnalazioni;
- la segnalazione trasmessa a una pluralità di soggetti;
- il ruolo degli enti del terzo settore rispetto al trattamento dei dati personali del segnalante o degli altri soggetti tutelati;
- la differenza tra ente del Terzo settore e facilitatore.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### Normativa europea

DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

[eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937)

### Normativa nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

[www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq)

Il D. Lgs. N. 24/2023 abroga la normativa nazionale previgente, tracciata, per il settore pubblico, con l'art. 54 bis del D. Lgs. N. 165/2001 e, per il settore privato, con la L. n. 179/2017.

### Linee Guida A.N.AC. – canali esterni

Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

[www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing)

Le Linee Guida elaborate sostituiscono le precedenti «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)»

### Linee Guida A.N.AC. – canali interni

Schema di Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione

[www.anticorruzione.it/-/consultazione.07.11.24.whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/consultazione.07.11.24.whistleblowing)

Le già menzionate Linee Guida integrano le linee guida preesistenti.

## PREMESSA

### TESTO IN COSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAGG. 5-6)

Le presenti Linee Guida non sostituiscono né modificano le disposizioni contenute nella richiamata delibera A.N.AC.del 12 luglio 2023 n. 311. Esse, piuttosto, come detto, **le integrano e completano al fine di armonizzare le pratiche operative**, garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal d.lgs. n. 24/2023, fornire un supporto agli enti e rendere più efficace il sistema di tutele del *whistleblower*.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in conformità alle prescrizioni normative sovranazionali e nazionali, riveste un ruolo di primaria importanza in materia di *whistleblowing*. Detta Autorità, ai sensi dell'art. 10, co. 1, del D. Lgs. n. 24/2023, rubricato "Adozione Linee Guida", afferma che "L'A.N.AC., sentito il Garante per la protezione dei dati personali, **adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne**".

Il legislatore nazionale conferisce all'A.N.AC., oltre ad un potere sanzionatorio, un potere regolamentare inerente alle sole procedure di segnalazione esterne e, a cagione di ciò, in data 12 luglio 2023, ha elaborato le linee guida per la gestione delle segnalazioni esterne.

Le linee guida per la gestione dei canali esterni, tuttavia, contengono anche talune indicazioni che si riferiscono ai canali interni di segnalazioni, facendo rilevare criticità interpretative per gli operatori del settore che sono tenuti ad effettuare una lettura integrata e congiunta di tutte le linee guida elaborate dall'A.N.AC.(esterne e, ora, anche interne), comunque, rimaste sfornite di copertura per talune sezioni previste nella normativa vigente.

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida per la gestione dei canali esterni, come previsto esplicitamente dalla premessa del testo in consultazione, devono essere integrate con le (future) linee guida inerenti alla gestione dei canali interni.

Appare opportuno rilevare la molteplicità di atti elaborati dall'Autorità, i quali, benché non vincolanti, potrebbero confluire nella redazione di un documento unitario. La creazione di un singolo documento avente ad oggetto la gestione delle segnalazioni – tanto interne quanto esterne – consentirebbe agli enti afferenti al settore pubblico ed al settore privato di disporre di una guida volta a supportarli nella predisposizione e nell'adozione delle procedure interne. Tale necessità rileva, peraltro, alla luce dell'esistenza di altre linee guida di settore, quali per esempio quelle previste ed elaborate da Confindustria.

Si suggerisce, pertanto, un'esemplificazione dei riferimenti, tali da non apparire confondenti per il potenziale segnalante e per il potenziale ricevente. In qualità di parti informate ed interessate, i

*whistleblower* dovrebbero essere aggiornati durante tutto il processo e avere la possibilità di fornire un contributo al riscontro della loro segnalazione.

Le segnalazioni ricevute, le azioni di accertamento, gli esiti, le comunicazioni con il *whistleblower* e i soggetti segnalati dovrebbero essere adeguatamente documentati e conservati in forma recuperabile e verificabile, conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

## MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE | FORMA SCRITTA

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 8)

Si ritiene che le segnalazioni di *whistleblowing* vadano acquisite e gestite preferibilmente con apposita **piattaforma informatica**. [...] è possibile adottare stringenti misure di sicurezza e assicurare un più elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati sia nella fase di acquisizione delle segnalazioni, sia in quella di gestione delle stesse. Ciò, in particolare, in considerazione della possibilità di cifrare i dati a riposo e di mantenere una **interlocuzione riservata con la persona segnalante**.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

È consigliabile sottolineare come il principio della riservatezza riguardi l'intero processo di gestione della segnalazione, di cui la piattaforma informatica rappresenta il mezzo tecnologico preferibile per la parte di ricezione e interazione con il segnalante ma che non ne rappresenta l'unico elemento. La riservatezza deve essere tutelata a livello tecnologico ed a livello organizzativo. Le piattaforme informatiche crittografate raffigurano uno strumento di interazione e conservazione ma non di gestione della segnalazione.

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 8)

Laddove non si adotti un'apposita piattaforma informatica e al fine di garantire la riservatezza, si ribadisce la possibilità di utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta. La prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante **unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento**; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

L'impiego del sistema della protocollazione riservata in doppia busta, quale strumento alternativo alla piattaforma informatica, richiede irragionevolmente di allegare una fotocopia del documento d'identità. Non si comprende la ratio per la quale si esige una copia del documento d'identità nel sistema della busta chiusa, allegato, di contro, non richiesto nel sistema della piattaforma informatica.

Il sistema della doppia busta chiusa, inoltre, sembra dare una rilevanza diversa al soggetto segnalante rispetto al soggetto segnalato e ai soggetti menzionati nella segnalazione, andando in contrasto con il testo della normativa che prevede la tutela della riservatezza di tutti questi elementi.

## MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE | FORMA ORALE

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG.9)

La segnalazione in forma orale può essere effettuata, *in via alternativa*, secondo le seguenti modalità:

- attraverso linee telefoniche [...]
- attraverso sistemi di messaggistica vocale [...]
- su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto da effettuare entro un termine ragionevole [...]

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Il testo in consultazione, in riferimento all'adozione del canale orale, individua alternativamente le linee telefoniche, i sistemi di messaggistica vocale e l'incontro diretto.

Il dettato normativo, tuttavia, non prescrive l'adozione alternativa dei già menzionati canali, posto che l'incontro diretto con il segnalante deve essere garantito obbligatoriamente. I canali telefonici possono essere complementari alla messa a disposizione dell'incontro diretto.

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG.9)

Di primaria importanza è, altresì, la previsione di modalità di tracciamento delle segnalazioni orali, soprattutto al fine di garantire un effettivo e corretto procedimento.

A titolo esemplificativo, nel caso di utilizzo di una linea telefonica o di un sistema di messaggistica che prevedono un sistema di registrazione, il gestore della segnalazione potrebbe conservare quest'ultima, previo consenso della persona segnalante, mediante la registrazione su un dispositivo

idoneo alla conservazione e all'ascolto. Diversamente, nel caso di utilizzo di linee telefoniche non registrate, al momento della ricezione della segnalazione, il personale competente potrebbe documentare la stessa mediante un resoconto dettagliato della conversazione. In caso di incontro diretto, infine, il gestore potrebbe procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Non viene specificata, sul punto, la gestione delle segnalazioni orali, le quali, dopo essere state raccolte, devono sempre essere verbalizzate e poste in visione al segnalante per la sua sottoscrizione.

La sottoscrizione della segnalazione determina la processabilità della stessa. Tale facoltà, secondo il testo in consultazione figura nella sola ipotesi di incontro diretto e previa manifestazione del consenso del segnalante.

## ISTITUZIONE/ADEGUAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | UNICITÀ O DUPLICITÀ DEL CANALE

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG.12)

Gli enti dovranno valutare se organizzare un **unico canale di segnalazione** conforme all'art. 6, co. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 e al d.lgs. n. 24/2023 **o se, invece, mantenere due diversi canali [...]**

**L'Autorità ritiene che debba essere data preferenza all'utilizzo di un unico canale.**

Si suggerisce, pertanto, di non tenere distinti il canale per le segnalazioni afferenti al MOG 231 e quello per le altre violazioni previste dal d.lgs. n. 24/2023

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Gli enti afferenti al settore privato che dispongono del MOG 231 possono disporre in modo discrezionale la creazione di un canale unico ovvero di un doppio canale per la gestione delle violazioni inerenti al modello 231 e per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*.

L'A.N.AC.suggerisce la predisposizione di un canale di segnalazione unitario.

Si osserva, al riguardo, il diverso presupposto che legittima le segnalazioni in esame, posto che:

- o la segnalazione 231 attiene ad un processo aziendale di prevenzione/eliminazione di rischi o violazioni;

- la segnalazione *whistleblowing* attiene ad una presunta irregolarità ovvero un potenziale illecito appreso in costanza del rapporto di lavoro.

Appare evidente che i flussi strutturati verso l'organismo di vigilanza non raffigurano i flussi che arrivano da tutti i potenziali *whistleblower* (così come definiti dalla legge) ma solo da soggetti specifici, identificati dal modello, a presidio di alcune aree specifiche nelle quali sono prevedibili dei rischi particolari di violazioni del modello stesso.

Si ritiene consigliabile, pertanto, la creazione ed il mantenimento di due canali di segnalazioni distinti e diversi per i flussi strutturati relativi al MOG 231 e per il *whistleblowing* in quanto le due tipologie di segnalazioni si fondano su presupposti ed interessi differenti, motivo per il quale appare di difficile comprensione far confluire qualsivoglia segnalazione in un unico canale.

## ISTITUZIONE/ADEGUAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | IL RUOLO DELL'ODV

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 13)

Ove invece la **scelta organizzativa** compiuta dall'ente sia quella **di individuare un organo che riceve e gestisce le segnalazioni diverso dall'ODV**, il Modello o l'atto organizzativo dovrà necessariamente disciplinare le procedure di raccordo tra l'ODV e il gestore. Ciò in quanto l'ODV deve sempre poter vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, anche laddove non si occupi della gestione del canale di segnalazione. Tuttavia, nel caso in cui sia individuato un soggetto gestore diverso dall'ODV, deve ritenersi escluso che quest'ultimo possa essere destinatario delle "segnalazioni *whistleblowing*", al pari del gestore stesso.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Riteniamo non opportuna e non corretta l'informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza nei casi in cui lo stesso ODV non funga da gestore della segnalazione. L'ODV, ad avviso degli scriventi, deve essere informato dei meri esiti delle attività di accertamento che vengono svolte sulle segnalazioni e che hanno un impatto sulla correttezza e validità dei modelli stessi.

Eccezione a questo comportamento si rileva nei casi in cui l'ODV sia menzionato nella procedura come soggetto che possa essere coinvolto nella stessa gestione delle segnalazioni e al quale venga conferita una specifica nomina per il trattamento dei dati personali.

Il coinvolgimento e l'inclusione dell'ODV nella gestione delle segnalazioni necessita di essere specificamente regolamentata attraverso la redazione di un documento specifico, nel quale vengono delineati chiaramente i compiti, le responsabilità e le forme di coordinamento e di collaborazione.

## ISTITUZIONE/ADEGUAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | GLI ULTERIORI CONTENUTI DEL MODELLO

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 14)

Ove si ricorra ad un **soggetto esterno per la gestione della segnalazione interna**, il Modello 231 darà evidenza del contratto stipulato con il gestore esterno e dei compiti delegati allo stesso.

Ove **l'organo che riceve la segnalazione sia diverso dal soggetto che la gestisce e la analizza**, invece, è necessario prevedere nel Modello l'obbligo di tempestiva trasmissione della stessa al gestore.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si assiste ad un ipotetico sdoppiamento tra il soggetto ricevente ed il soggetto gestore della segnalazione.

La scelta di un soggetto esterno, quale gestore della segnalazione, dovrebbe essere subordinata a talune caratteristiche, quali:

- 1) conferimento di un mandato ampio che consente al soggetto esterno di disporre delle autorizzazioni necessarie e di autonomi poteri d'indagine;
- 2) previsione di un referente interno che costituisca un punto di contatto o di accesso a strutture interne per l'attività istruttoria.

Ci si interroga sulla *ratio* di prevedere due soggetti diversi, uno per la ricezione della segnalazione e uno per la gestione della segnalazione. Tale sdoppiamento determina un'inopportuna circolazione e conoscenza di dati personali inerenti alla segnalazione.

Non si coglie, inoltre, il ruolo che assume e l'attività che potrebbe attuare il soggetto ricevente ma non gestore della segnalazione.

## ISTITUZIONE/ADEGUAMENTO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA | COMUNICAZIONE SUI CONTENUTI DEL MODELLO

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 14)

Di seguito alcuni possibili *suggerimenti*:

- l'ente invia tramite i canali di comunicazione interna una copia del Modello/atto organizzativo/regolamento ai destinatari;
- copia del Modello/atto organizzativo/regolamento viene resa disponibile alla consultazione e ne viene data visibilità sui canali aziendali a disposizione (es. intranet, gestionale HR, newsletter periodica);
- in caso di aggiornamento del Modello/atto organizzativo/regolamento, l'ente invia una comunicazione interna ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali;
- l'ente rilascia in formato digitale il Modello/atto organizzativo/regolamento ai fornitori, consulenti, collaboratori e i partner commerciali dell'ente/società;
- l'ente assicura adeguata informativa sulle possibilità di fruire di misure di sostegno da parte degli Enti del Terzo settore. Sui profili inerenti al ruolo degli ETS cfr. § 6 delle presenti LLGG.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

L'Autorità suggerisce talune modalità attraverso le quali garantisce la maggior diffusione e la conoscibilità dei MOG 231 all'interno dell'ente.

Tra i già menzionati suggerimenti, tuttavia, non figura la creazione di un'apposita sezione specifica, facilmente raggiungibile, attraverso il motore di ricerca interno nel sito stesso, oltre alla mancata indicazione del riferimento normativo (art. 5. co. 1, lett e) previsto per tutte le realtà aziendali che dispongono di un sito internet, i cui documenti, in astratto, possono e devono essere reperibile tramite di essi.

## EFFETTI DELLA MANCATA ISTITUZIONE E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 16)

#### ***Effetti della mancata istituzione e adeguamento del Modello***

Tenuto conto che l'adeguamento alla nuova normativa e l'aggiornamento del Modello si presentano come necessari per dare attuazione alla disciplina *whistleblowing*, dal mancato aggiornamento possono derivano **effetti negativi** sotto diversi profili [...]

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si ritiene incorretta la rubrica del paragrafo di riferimento, posto che, l'adozione dei MOG 231 è facoltativa e, dunque, non obbligatoria per tutte le tipologie di enti afferenti al settore privato.

La natura facoltativa dell'adozione del MOG 231, pertanto, non può imporre l'erogazione di una sanzione correlata alla mancata istituzione del già menzionato modello. Risulta obbligatoria, di contro, la predisposizione di una procedura di *whistleblowing* per gli enti privati che hanno un numero di dipendenti pari o superiore a 50 o, in alternativa, che hanno adottato (discrezionalmente) il MOG 231.

Sarebbe opportuno, stante il riferimento al MOG 231, revisionare il titolo del suddetto paragrafo in "Effetti del mancato adeguamento del modello", rimuovendo, attesa la sua natura non obbligatoria, il riferimento alla "mancata istituzione".

## TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 16)

### ***Effetti della mancata istituzione e adeguamento del Modello***

- > le potenziali persone segnalanti non disporrebbero di uno strumento di segnalazione che costituisce una forma di tutela riconosciuta dal d.lgs. n. 24/2023;
- > i ***destinatari del Modello*** sarebbero legittimati a presentare le segnalazioni utilizzando il canale esterno istituito presso A.N.AC., con la conseguenza che la violazione non sarà affrontata prontamente e prioritariamente all'interno dell'organizzazione stessa;

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Tale logica, di conseguenza, imporrebbe che il riferimento agli effetti negativi riportati, rispettivamente i nn. 2 e 3, dispiegherebbero la loro efficacia per i soli enti che non dispongono di procedure interne per la gestione delle segnalazioni e per gli enti che dispongono di un modello non conforme agli standard normativi.

Appare evidente, pertanto, che le conseguenze sono sussumibili per gli enti che non dispongono delle procedure di *whistleblowing* e non anche per coloro che non dispongono dei MOG 231 secondo le argomentazioni sopra riportate.

## LE INDICAZIONI DI A.N.AC.

## TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 19)

*Gruppi di imprese di grandi dimensioni (più di 249 dipendenti)*

Per i **gruppi di grandi dimensioni**, come già anticipato, **la condivisione del canale interno di segnalazione e della relativa gestione** (ai sensi del citato art. 4, co. 4, d.lgs. n. 24/2023) **non è consentita**.

**L’Autorità ritiene che tali gruppi possano esternalizzare il servizio di ricezione e gestione della segnalazione ad un soggetto terzo**, che può essere esterno al gruppo oppure può essere individuato nella capogruppo, tenuto conto di quanto indicato dall’art. 4, co. 219, del d.lgs. n. 24/2023, per il quale la gestione del canale di segnalazione può essere affidata a un soggetto esterno.

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Il testo in consultazione prova a chiarire la distinzione già fatta a livello normativo tra la condivisione dei canali per le segnalazioni e l’esternalizzazione degli stessi, non riuscendoci appieno.

Innanzitutto, si ritiene utile creare un glossario dei termini utilizzati; in particolare si ingenera una confusione sul termine “canale di segnalazione”, se sia da intendersi come modalità di segnalazione o come intero sistema per le segnalazioni di un’organizzazione.

Esiste quindi una confusione generale rispetto alla possibilità di condividere anche la gestione delle segnalazioni nei gruppi di imprese di dimensioni inferiori, non essendo in ogni caso pregiudicata a queste imprese la possibilità di esternalizzare il canale (anche verso la capogruppo).

Essendo quindi i due concetti così vaghi ed essendo l’esternalizzazione concessa a tutte le società, a prescindere dalla dimensione, ci si chiede se l’unica discriminante sia quella relativa al fatto che, nel caso di società sopra i 249 dipendenti, deve essere comunque previsto un canale separato, pur gestito dagli stessi soggetti.

Se il legislatore e il redattore delle Linee Guida intendono che, per le società sotto i 250 dipendenti, possano essere anche previsti dei canali “non dedicati” ma che la gestione delle segnalazioni riferibili a queste aziende possa essere condivisa presso una sola società, questo andrebbe specificato anche con degli esempi.

## TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 16)

**L’esternalizzazione può avere ad oggetto solo la fornitura dell’infrastruttura per la ricezione delle segnalazioni oppure anche il servizio di gestione delle segnalazioni.**

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si ritiene abbastanza certo come invece l’esternalizzazione prevista dalla normativa non si riferisca all’esternalizzazione informatica, che è invece un solo strumento utilizzato per il *whistleblowing* (art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 24/2023). L’utilizzo del termine “esternalizzazione”, quando non si intenda l’esternalizzazione della gestione, andrebbe specificato. I fornitori delle piattaforme non hanno infatti un ruolo nella gestione. L’utilizzo di una piattaforma fornita da soggetti esterni riguarda infatti la sola modalità di acquisizione della stessa, così come viene fatto per l’acquisto di portali per

l'amministrazione trasparente o altri servizi digitali. È opportuno però precisare che l'utilizzo di servizi in cloud presso soggetti esterni deve prevedere le corrette nomine a responsabile esterno del trattamento dei dati.

## **POTERI DI VIGILANZA DI A.N.AC.NEL CASO DI CONDIVISIONE E ESTERNALIZZAZIONE: GRUPPI DI IMPRESE CON SEDI IN STATI DIVERSI**

### **TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 20-21)**

Un'ulteriore questione da affrontare è quella del ruolo di A.N.AC.nel caso in cui il gruppo, che abbia optato per la condivisione o per l'esternalizzazione, sia costituito da imprese con sedi in diversi Stati:

- laddove la persona segnalante scelga di rivolgersi alla capogruppo (condivisione) o ad un soggetto terzo (esternalizzazione) che abbia sede all'estero, A.N.AC.non potrà svolgere alcuna attività di vigilanza sulla procedura da questi seguita;
- laddove la persona segnalante scelga di rivolgersi alla società del gruppo con sede in Italia, A.N.AC.potrà:
- vigilare sul singolo canale che fa capo alla società, che costituisce un'articolazione della piattaforma centralizzata;
- nel caso in cui il segnalante scelga di rivolgersi alla società del gruppo, ma le indagini siano svolte dalla capogruppo (condivisione) con sede all'estero, A.N.AC.potrà vigilare solo sul rispetto degli adempimenti relativi alle interlocuzioni con il segnalante da parte della società con sede in Italia.

### **COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA**

Appare incorretto delimitare l'ambito di operatività dell'attività di accertamento dell'A.N.AC.nei casi in cui il gestore delle segnalazioni – relative ad una società italiana parte di un gruppo di società internazionale – abbia sede all'estero.

Il potenziale *whistleblower* può effettuare una segnalazione alla società di appartenenza cioè alla società italiana. Non rileva ai fini della tutela, dunque, la circostanza che la gestione della segnalazione sia fatta all'estero.

Il limite territoriale tracciato dall'A.N.AC.induce a sospendere l'esecuzione della propria attività di accertamento al di là dei confini nazionali, limite che, in astratto, potrebbe incentivare l'affidamento dello svolgimento dell'attività gestoria a soggetti esteri, così da evitare controlli sull'operato relativo all'attività di accertamento. Si ritiene opportuno, invece, estendere l'attività di accertamento di A.N.AC.all'estero, attraverso la formulazione di una richiesta alla società capogruppo circa gli accertamenti interni espletati.

## I REQUISITI DEL GESTORE

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 21)

Il d.lgs. n. 24/2023 prevede che la **gestione della segnalazione sia affidata ad un soggetto, interno o esterno all'amministrazione**, o ad un ufficio dedicato, che sia dotato di autonomia

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si ritiene raccomandabile, nei casi di affidamento della gestione della segnalazione ad un soggetto esterno all'ente, la designazione di un soggetto referente interno, idoneo a fungere da figura di raccordo e coordinamento tra l'organizzazione aziendale interna e l'esterno. Ciò in quanto, nella prassi, appare alquanto improbabile il conferimento di un mandato estremamente ampio al soggetto esterno all'ente, per tale intendendosi la possibilità di ricorrere ad uffici specifici e di accedere alla documentazione aziendale, senza la necessità di disporre ogniqualvolta di autorizzazioni ad hoc.

## LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E DELL'ASSENZA, ANCHE TEMPORANEA, DEL GESTORE

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 23)

Ad avviso dell'Autorità, ***nell'atto organizzativo vanno disciplinate anche le eventuali ipotesi di conflitto di interessi in cui può trovarsi il gestore nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria.***

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si ritiene non necessaria, nei casi di conflitto di interessi, l'imposizione della designazione di un sostituto all'interno degli atti organizzativi. Una previsione in tal senso è compatibile per enti strutturati e di grandi dimensioni; la medesima previsione non può essere attuata, invece, nelle realtà, pubbliche e private, di piccole dimensioni ove risulta ardua l'individuazione di un soggetto gestore della segnalazione, ulteriore, rispetto al soggetto principale.

Dovrebbe essere quindi una facoltà degli enti quella di prevedere soggetti sostituti, indicando però i canali di segnalazione esterni come sostituti ove un soggetto interno non fosse preposto.

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 23)

Al riguardo, appare pertanto opportuno prevedere che:

- ***il gestore della segnalazione comunichi prontamente la situazione di potenziale conflitto all'organo di vertice dell'amministrazione/ente e si astenga dal partecipare alle attività relative alla pratica specifica [...].***

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si ritiene sconsigliabile, altresì, comunicare al vertice aziendale la sussistenza di un ipotetico conflitto di interessi. Si ritiene più opportuno comunicare l'astensione del ricevente – per conflitto d'interessi – al segnalante, invitando quest'ultimo a contattare il sostituto o, ove previsto, trasferendo la segnalazione al sostituto.

## ATTIVITÀ DEL GESTORE

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 23-26)

Il gestore verificherà quindi la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore per effettuare la segnalazione.

Nello specifico, sarà chiamato a valutare che la segnalazione: [...]

contenga le generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

In mancanza di uno o più di tali elementi o nel caso non siano state fornite le integrazioni richieste, **il gestore potrà dichiarare inammissibile la segnalazione e archivarla**, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Il testo in consultazione, nella sezione “esame preliminare della segnalazione ricevuta” afferma che il ricevente è tenuto a valutare le generalità o altri elementi che consentono di identificare la persona coinvolta nella segnalazione. Si ritiene, tuttavia, non necessaria tale valutazione poiché il gestore della segnalazione, indipendentemente dalla conoscenza o conoscibilità delle generalità, può effettuare delle valutazioni sul contenuto della segnalazione e, l'assenza di detto elemento (ritenuto non essenziale), non dovrebbe poter condurre in prima istanza alla formulazione di un giudizio di archiviazione.

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 23-26)

Qualora la segnalazione abbia a oggetto la violazione del Modello 231, è **consigliabile che il gestore operi in sinergia con l'ODV, nel rispetto degli obblighi di riservatezza**.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

La cooperazione tra il gestore della segnalazione e l'ODV si ritiene attuabile in una fase successiva all'attività di accertamento, in quanto, qualora l'accertamento non porti a riscontrare eventuali violazioni, ciò potrebbe comportare un'estensione immotivata della conoscenza di informazioni personali inerenti a soggetti non necessari.

## TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 23-26)

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il gestore, tenuto conto della previsione di cui all'art.1428 del d.lgs. n. 24/2023, **dovrà cancellare sia la segnalazione, sia la relativa documentazione al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.**

## COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

L'elaborazione della previsione riportata confligge con il dettato normativo, il quale prevede che la segnalazione vada conservata per il tempo strettamente necessario alle attività di accertamento e, comunque, non oltre i 5 anni. L'art. 14, co. 1, D. Lgs. n. 24/2023, sul punto, prevede che **"le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione"**. La disposizione riportata è espressione del principio generale che fonda il trattamento dei dati personali nella gestione della segnalazione che avviene in conformità al principio di minimizzazione.

Il testo in consultazione, così formulato, potrebbe indurre gli enti a conservare tutte le segnalazioni per un lasso temporale pari ad anni 5, contravvenendo, conseguentemente, al principio di minimizzazione del tempo di conservazione della segnalazione. L'indicazione lessicale «5 anni» funge da massimale e, come tale, può essere impiegato solo nei casi in cui sia necessario conservarle a lungo per ragioni correlate all'accertamento ed all'istruttoria.

## SUPPORTO AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 26)

Laddove l'**ente nomini un gestore esterno**, si ritiene comunque opportuno che il personale di supporto sia individuato all'interno dell'ente stesso, anche nell'ottica di garantire al gestore una migliore conoscenza del contesto organizzativo in cui è chiamato a svolgere la sua attività.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Si ritiene opportuno indicare nella sezione in commento le responsabilità riconosciute in capo al soggetto esterno quale gestore della segnalazione. Il regime di responsabilità del soggetto esterno, infatti, dovrebbe essere individuato in modo specifico all'interno delle procedure interne di gestione delle segnalazioni e, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, all'interno dell'informativa privacy.

## SEGNALAZIONE TRASMESSA A UNA PLURALITÀ DI SOGGETTI

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 27)

Nel caso in cui, invece, la segnalazione sia inviata, oltre che al soggetto interno competente a gestirla, anche a più soggetti esterni all'ente, occorre richiedere alla persona segnalante appositi chiarimenti in merito alle circostanze che hanno condotto alla segnalazione per accertare se la persona segnalante intendesse procedere direttamente ad una divulgazione pubblica.

In tale eventualità, posto che non vi sono le condizioni per ritenere che la segnalazione interna sia stata effettuata correttamente (giacché il segnalante ha scelto di non rivolgersi solo ed esclusivamente al soggetto interno competente a gestire la segnalazione), **occorre comprendere se la segnalazione possa essere qualificata come una divulgazione pubblica** (così come definita dall'art. 2, co. 1 lett. f) del d.lgs. n. 24/23) e accertare se ricorra o meno una delle condizioni previste dall'art. 15 del menzionato decreto.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

La volontà di adire, congiuntamente, il gestore interno della segnalazione e più soggetti esterni all'ente, in astratto, non dovrebbe comprimere il regime di tutele previste a favore del *whistleblower*, il quale, secondo il dettato normativo vigente, non può divenire destinatario di alcuna

discriminazione a seguito della segnalazione, specie se il segnalante ha utilizzato uno dei canali previsti dalla normativa, come, per esempio, l'e-mail.

Effettuare una comunicazione nei confronti di più soggetti – interni ed esterni – espone però eventualmente lo stesso segnalante ad eventuali procedimenti per diffamazione, posto che, viene meno il diritto alla riservatezza.

Si auspica, inoltre, l'inserimento e l'indicazione in detta sezione di modalità molto più stringenti rispetto sia al trattamento che al trasferimento della segnalazione da soggetto incompetente (individuato erroneamente) a soggetto competente. Ciò andrebbe implementato anche nella sezione inerente alla formazione, atteso che i soggetti che ragionevolmente potrebbero essere erroneamente identificati come destinatari delle segnalazioni dovrebbero ricevere una formazione specifica su come trattare la segnalazione, interagire con il segnalante e, eventualmente, disporre il trasferimento della stessa.

Riteniamo che sia la legge che le Linee Guida siano molto carenti rispetto alla tutela dei dati personali su questo punto.

## IL RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SEGNALANTE O DEGLI ALTRI SOGGETTI TUTELATI

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 34)

Alla luce di quanto sopra si precisa che **eventuali dati personali messi a disposizione spontaneamente dalla persona segnalante o potenziale segnalante potranno essere trattati dall'ETS al solo fine di poter svolgere** – nei termini di cui sopra - **la propria attività di sostegno. Tali dati non possono** quindi né **essere utilizzati per altri scopi né registrati in archivi cartacei o informatici** dall'ente che è invece tenuto a provvedere **tempestivamente alla loro cancellazione.**

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Per lo svolgimento di una corretta assistenza nei confronti di potenziali segnalanti, è importante – se non addirittura necessario – disporre l'acquisizione di elementi relativi al contesto della segnalazione, ivi incluse informazioni identificative di taluni soggetti (es. il direttore, il Responsabile RU, etc.). In caso contrario, le informazioni rese dal potenziale segnalante in una prima fase informativa possono rappresentare una mera narrazione fattuale, priva di riscontri documentali, rendendo alquanto complessa l'attività di supporto e di consulenza presegnalazione che viene svolta dagli ETS, così come descritto ai sensi dell'art. 18 della normativa di riferimento.

Appare di estrema difficoltà attuare una cancellazione tempestiva di quest'ultime informazioni, considerato che l'attività di assistenza che viene esperita, spesso, non si può esaurire in un

mero incontro, anzi, richiede tempistiche ben più lunghe, fatte anche di un'analisi non in tempo reale e di consultazioni con esperti non presenti all'eventuale incontro con il segnalante. I dati raccolti in questa fase non possono essere certamente cancellati nel momento in cui vengono raccolti, così come non vanno neppure conservati per tempistiche eccessive, ulteriori al tempo del trattamento delle stesse.

Si auspica, al riguardo, l'indicazione di modalità di comunicazione e scambio confidenziale delle informazioni riservate tra gli ETS ed il potenziale *whistleblower*, in modo da consentire il rispetto della normativa privacy, mediante l'elaborazione di eventuali protocolli riservati.

Si ritiene opportuno rappresentare che gli ETS non possono svolgere in modo professionale assistenza e supporto, stante le condizioni di trattamento dei dati previste in questa sezione. In caso di conferma di queste indicazioni il ruolo degli ETS rappresenterebbe una mera funzione informativa e non invece un ruolo di supporto, anche psicologico, così come previsto dalla normativa. Si designa, in tal senso, ad una delimitazione non condivisibile del ruolo originariamente conferito agli ETS.

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 34)

A tal fine, ad avviso di A.N.AC., ***potrebbe essere utile per gli ETS favorire***, nell'ambito della propria realtà organizzativa, l'utilizzo, ove possibile, di strumenti che non implicano la raccolta e conservazione dei dati personali. Ad esempio, si potrebbe preferire ***la modalità dell'incontro diretto con i segnalanti o potenziali segnalanti*** disincentivando il ricorso alla e-mail.

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Il testo in consultazione consiglia ed incentiva, a discapito di ulteriori modalità di comunicazione, l'incontro personale (diretto) con il potenziale segnalante, non prendendo in considerazione che durante l'incontro personale l'ETS adito può prendere appunti ed effettuare le valutazioni opportune. L'attività di valutazione degli ETS, nella maggior parte dei casi, non può essere immediata, posto che richiede una opportuna contestualizzazione dell'assetto organizzativo-aziendale.

Si dovrebbe prediligere, di contro, l'impiego di piattaforme informatiche che consentono di mantenere la riservatezza e la confidenzialità che caratterizzano la segnalazione di *whistleblowing*.

Il ricorso alle piattaforme informatiche, inoltre, consente di oltrepassare i confini territoriali che possono sussistere tra ETS e segnalante, posto che, l'assistenza viene prestata in tutto il territorio nazionale. Imporre un incontro presso una sede fisica – che potrebbe essere in una città diversa rispetto a quella del segnalante – potrebbe disincentivare la segnalazione e rendere non produttiva l'accessibilità ad un servizio di assistenza e di supporto gratuito previsto a favore dei potenziali *whistleblower*.

Si consiglia di prevedere indicazioni sulla modalità di conservazione dei dati, nonché limiti ben definiti alla trasmissione degli stessi a soggetti altri rispetto a quelli interni previsti nelle

procedure degli ETS. Il ruolo tracciato per gli ETS intende salvaguardare gli interessi del potenziale *whistleblower*, il quale, attraverso la redazione di una puntuale narrazione dei fatti, unitamente ad eventuale documentazione a supporto, consente di orientare il RPCT ovvero le autorità competenti nello svolgimento dell'attività istruttoria.

## LA DIFFERENZA TRA ENTE DEL TERZO SETTORE E FACILITATORE

### TESTO IN CONSULTAZIONE DI A.N.AC.(PAG. 35)

Da ultimo, occorre aver presente che, se ad un ***ente del terzo settore fosse riconosciuta la possibilità di svolgere il ruolo di facilitatore, potrebbe ingenerarsi un paradosso***: da un lato, infatti, l'ente assisterebbe il segnalante, in via riservata, nel suo processo di segnalazione (potendo anche conoscere l'identità della persona coinvolta), dall'altro, considerato che tra le attività demandate agli ETS vi è quella di fornire informazioni e consulenza sui diritti della persona coinvolta, l'ente potrebbe trovarsi a fornire assistenza proprio alla persona coinvolta nella medesima segnalazione

### COMMENTO TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA

Appare evidente il ruolo differente rivestito dagli ETS e dai facilitatori. Il testo in consultazione riportato, tuttavia, risulta nell'ultimo paragrafo incomprensibile.

È lampante che l'attività svolta dagli ETS non appare sussumibile in alcun modo nell'attività svolta dal facilitatore, posto che si tratta di un lavoratore del medesimo contesto che coadiuva il *whistleblower* nella procedura di segnalazione. Si auspica, sul punto, dunque, una puntuale regolamentazione delle tutele riconosciute a favore del facilitatore, onde incentivare la segnalazione di illeciti.

PROGRAMMA *WHISTLEBLOWING*  
Transparency International Italia

**[whistleblowing@transparency.it](mailto:whistleblowing@transparency.it)**